

R.U. n.67811

# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

*DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI*

## **IL DIRETTORE CENTRALE**

Visto l'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Vista la convenzione di concessione n. 4500 sottoscritta da Eurobet Italia s.r.l., all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerato che, nel corso di un articolato contenzioso tra i gestori dei locali ed il concessionario Snaitech s.p.a. sono stati rilasciati in favore di Eurobet Italia s.r.l. i titoli autorizzatori per la raccolta dei giochi pubblici, a mezzo propri diritti, negli esercizi di cui all'allegato elenco;

Vista l'Ordinanza del Tribunale di Lucca ex art. 700 c.p.c R.G. n. 6394 del 31 gennaio 2017 pervenuta in data 1 febbraio 2017 con la quale è stata ordinata ai gestori la riapertura dei punti e la conseguenziale ripresa dell'attività di raccolta dei giochi pubblici per conto di Snaitech s.p.a.;

Visto il Decreto presidenziale del 22 febbraio 2017 con il quale è stata sospesa l'efficacia della predetta ordinanza del Tribunale di Lucca del 31 gennaio 2017, nelle more della udienza collegiale sul reclamo, fissata per il 14 aprile 2017, poi spostata al 28 aprile 2017;

Considerato che, con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017, l'Agenzia ha dichiarato la decadenza di n. 27 diritti di Snaitech s.p.a. ubicati negli esercizi in cui attualmente raccoglie i giochi pubblici Eurobet Italia s.r.l., tramite i diritti di cui all'allegato elenco;

Tenuto conto che, nel rilasciare i predetti titoli in favore di Eurobet Italia s.r.l., l'Agenzia, con note R.U. n.31366 del 20 marzo 2017 e 32018 del 21 marzo 2017, ha specificato che la questione relativa ai locali per i quali sono richiesti i titoli è sottoposta ad un duplice contenzioso, di carattere civilistico e amministrativo, cosicché avrebbe preso atto degli eventuali pronunciamenti delle giurisdizioni adite, con la conseguenza che l'efficacia dei titoli avrebbe potuto venir meno in base all'evoluzione dei citati contenziosi;

Atteso che il Tar Lazio, in sede di camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare di Snaitech s.p.a. avverso il provvedimento di decadenza, ha respinto la domanda di sospensione, motivando, tra l'altro, che l'efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati ad altro concessionario potrà venire meno in base all'evoluzione dei contenziosi in essere in relazione ai locali per i quali sono chiesti i titoli autorizzatori;

Preso atto che il Tribunale Civile di Lucca, pronunciandosi in sede collegiale sul reclamo proposto dai gestori dei locali, con ordinanza depositata il 24 maggio 2017, lo ha respinto, confermando l'efficacia del provvedimento monocratico e ordinando, per l'effetto, ai gestori di riaprire le sale e di riattivare la raccolta dei giochi pubblici con Snaitech s.p.a.;

Ritenuto che, fermo restando l'eventuale diverso esito dell'instaurando giudizio di merito in sede civile, allo stato, in forza delle decisioni del Tribunale di Lucca, l'unico soggetto legittimato alla raccolta negli esercizi di cui trattasi è Snaitech s.p.a.;

Tenuto conto che, a prescindere dall'eseguibilità dell'ordinanza del Tribunale di Lucca, l'andamento del contenzioso civile impone all'Agenzia di porre in essere tutto quanto di sua competenza per rendere possibile l'esecuzione dell'ordinanza;

Vista la nota R.U. n. 58485 del 1° giugno 2017 con la quale l'Agenzia ha invitato Eurobet Italia s.r.l. a procedere alla richiesta di annullamento dei titoli, con avvertimento che, in difetto, avrebbe proceduto d'ufficio alla revoca degli stessi entro il 20 giugno 2017;

Vista la nota del 15 giugno 2017, con la quale Eurobet Italia s.r.l. ha diffidato l'Agenzia dall'adottare i provvedimenti di revoca dei titoli autorizzatori preannunciati con la citata nota del 1 giugno 2017 fino all'esito del procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Lucca ex art. 669 duodecies c.p.c. o, comunque, fino alla definizione del procedimento promosso dinanzi al TAR Lazio n. 2541/2017;

Atteso che, con decreto R. U. n.62618 del 14 giugno 2017 è stata sospesa l'efficacia della decadenza dei diritti di Snaitech s.p.a., pronunciata con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017;

Preso atto che la seconda camera di consiglio per l'esame della nuova istanza cautelare di Snaitech s.p.a. sul provvedimento di decadenza, fissata per il giorno 21 giugno 2017, è stata rinviata dal Giudice amministrativo a data da destinarsi;

Considerato, altresì, che l'art. 669 duodecies c.p.c., invocato da Eurobet Italia s.r.l. riguarda "... l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito";

Ritenuto, pertanto, che l'istanza ex art.669 duodecies è finalizzata ad ottenere la esecuzione del provvedimento cautelare del 19 maggio 2017, con il quale il Tribunale di Lucca ha rigettato il reclamo presentato dai gestori dei locali, confermando l'Ordinanza emessa in sede monocratica in data 31.1.2017 e, per l'effetto, ha ordinato ai gestori "l'immediata riapertura delle sale e la riattivazione di tutti i giochi con SNAI";

Preso atto che sia il giudice civile, sia quello amministrativo, nelle motivazioni delle loro decisioni, hanno espressamente fatto riferimento alla circostanza, esplicitata nella nota del 20 marzo 2017 e mai contestata da Eurobet Italia s.r.l., che l'Agenzia avrebbe preso atto degli eventuali pronunciamenti delle giurisdizioni adite, cosicché l'efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati a codesta società avrebbe potuto venire meno in base all'evoluzione dei citati contenziosi;

Vista la circolare R. U. n.62147 del 13 giugno 2017 che l'Agenzia ha ritenuto di adottare, in via generale, per casi analoghi;

Ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, alla luce delle decisioni assunte dal giudice civile – e salvo le evoluzioni del contenzioso, sia civile sia amministrativo che potranno intervenire sulla materia – e in coerenza con i provvedimenti adottati dalla scrivente, valutate anche le esigenze rappresentate da Eurobet Italia s.r.l. nell'incontro del 23 giugno 2017, debba procedersi alla sospensione dell'efficacia dei titoli autorizzatori;

#### DISPONE

per i motivi indicati in premessa, con effetto dal 5 luglio 2017, la sospensione dell'efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati ad Eurobet Italia s.r.l. di cui all'allegato elenco - che costituisce parte integrante del presente decreto - sino all'intervento di un provvedimento giurisdizionale, ancorché non definitivo o, comunque, alla definizione del contenzioso.

La sospensione opera limitatamente all'efficacia dei titoli, con esclusione di ogni effetto di revoca/decadenza nei confronti dei relativi diritti che potranno essere diversamente collocati, qualora ricorrano le condizioni previste.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 27 giugno 2017

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

COD FORNITURA	DES FORNITURA	TITOLO AUTORIZZATORIO	COD DIRITTO	INDIRIZZO	COMUNE	COD PROV	CAP	DENOMINAZIONE	COGNOME	NOME
X174500N213	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17198	37806	STRADA PROVINCIALE VIA ACQUARO, 17	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	81036	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N216	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17214	37559	VIA NAZIONALE, 124	ANGRI	SA	84012	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	CIOFFI	FRANCESCO
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17200	37862	VIA PERUGIA, 39	SAN NICOLA LA STRADA	CE	81020	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	GIUSEPPE
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17201	37728	VIA NAPOLI, 263	MADDALONI	CE	81024	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	CIOFFI	FRANCESCO
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17202	37721	CORSO UMBERTO I, 758	CASAL DI PRINCIPE	CE	81033	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17203	37813	VIA CANNAVELLO, 23	AVELLINO	AV	83100	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17204	37553	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 39 C	AVELLINO	AV	83100	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17205	37685	VIA BENEVENTO, 86 A	MONTESARCHIO	BN	82016	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17206	37719	VIALE ALDO MORO, 1-3	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	82018	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	CIOFFI	FRANCESCO
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17207	37812	VIA CUPA DELL'ANGELO, 28/32	BENEVENTO	BN	82100	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	CIOFFI	FRANCESCO
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17208	37649	VIA DANTE ALIGHIERI, 111	VIBO VALENTIA	VV	89900	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17209	37520	VIA EMILIO PERRONE, 26	FOGGIA	FG	71100	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17210	37748	VIA DOMENICO DI GIURA, SNC	POTENZA	PZ	85100	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	CIOFFI	FRANCESCO
X174500N212	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17211	37592	VIA PIANODARDINE, 19	AVELLINO	AV	83100	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	CIOFFI	FRANCESCO
X174500N215	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17212	37839	VIA VITTORIO VENETO, SNC	ACERRA	NA	80011	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N215	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17213	37602	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, SNC	PISTICCI	MT	75020	SCOMMETTI E VINCI S.R.L.S.	GROSSI	ANNA
X174500N215	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17199	37370	VIA NAPOLI, 848	SAN FELICE A CANCELLO	CE	81027	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	MARCHESE	LUIGI
X174500N214	DICHIARAZIONI DIRITTI	X17222	37550	VIA MARIO MORBIDUCCI, 13	MACERATA	MC	62100	SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.	CIOFFI	FRANCESCO